



Comune di **ALPIGNANO**

Città Metropolitana di Torino

Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20/2019

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/2023

Sommario

TITOLO I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE.....	4
Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento.....	4
Art. 2 Definizione di entrate tributarie.....	4
Art. 3 Determinazione aliquote e tariffe	4
TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.....	5
Art. 4 Forme di gestione e riscossione delle entrate	5
Art. 5 Il Funzionario responsabile del Servizio Tributi.....	5
Art. 6 Tutela giudiziaria.....	5
TITOLO III DENUNCE – CONTROLLI – INTERPELLO.....	6
Art. 7 Dichiarazione tributaria.....	6
Art. 8 Attività di verifica e controllo.....	6
Art. 9 Rapporti con il contribuente.....	6
Art. 10 Diritto di interpello.....	7
Art. 11 Chiarezza e motivazione degli atti.....	8
TITOLO IV RISCOSSIONE-AGEVOLAZIONI-DILAZIONI.....	8
Art. 12 Richieste di rateizzazioni	8
Art. 13 Versamenti, rimborsi e compensazioni.....	10
Art. 14 Riscossione coattiva.....	10
Art. 15 Agevolazioni ed esenzioni particolari.....	10
TITOLO V AUTOTUTELA.....	11
Art. 16 Presupposti dell'autotutela.....	11
Art. 17 Potere di iniziativa.....	11
Art. 18 Esclusione dell'autotutela.....	12
Art. 19 L'autotutela in caso di attività contenzioso.....	12
TITOLO VI ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	12
Art. 20 Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione.....	12
Art. 21 Ambito di applicazione.....	12
Art. 22 Attivazione del procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente.....	13
Art. 23 Procedimento ad iniziativa dell'ufficio.....	13
Art. 24 Procedimento ad iniziativa del contribuente.....	13
Art. 25 Verbalizzazione delle operazioni.....	14
Art. 26 Atto di accertamento con adesione.....	14
Art. 27 Perfezionamento della definizione.....	14
Art. 28 Effetti della definizione.....	15

Art. 29 Riduzione della sanzione.....	15
TITOLO VII MEDIAZIONE.....	15
Art. 30 Mediazione.....	15
TITOLO VIII RAVVEDIMENTO.....	16
Art. 31 Ravvedimento operoso.....	16
TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	16
Art. 32 Norme finali	16
Art. 33 Decorrenza e validità.....	17

TITOLO I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, si ispira ai principi dettati dallo "Statuto del contribuente" Legge 27 luglio 2000 nr. 212, ha per oggetto la disciplina in via generale delle entrate tributarie comunali e ha lo scopo di assicurare la correttezza, l'imparzialità, la trasparenza nella gestione dei tributi e la tutela dei contribuenti, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti.

2. Le disposizioni del regolamento sono dirette:

- ad individuare le modalità di gestione, di accertamento e di riscossione delle entrate tributarie, stabilendo anche limiti di esenzione per importi valutati di modica entità;
- a regolamentare l'istituto dell'interpello, dell'autotutela e l'istituto dell'accertamento con adesione.

3. Non sono oggetto di disciplina l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, essendo applicabili le relative disposizioni di legge vigenti, alle quali vi si rimanda espressamente.

4. Non sono altresì oggetto di disciplina le modalità di applicazione delle singole entrate tributarie, eventualmente regolamentate in modo specifico per ciascun tributo. In tal caso si intendono qui espressamente richiamati i particolari regolamenti tributari adottati.

Art. 2 Definizione di entrate tributarie

1. Costituiscono oggetto del presente regolamento le entrate tributarie che, per legge, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, sono di pertinenza del Comune, che agisce quale soggetto attivo e con l'onere di provvedere alla relativa riscossione, liquidazione ed accertamento.

Art. 3 Determinazione aliquote e tariffe

1. La determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi dei canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale compete alla Giunta Comunale, salvo che non sia stabilito diversamente dalla legge.

2. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui ai precedenti commi non siano adottate entro il termine previsto di approvazione del Bilancio si intendono prorogate le tariffe, le aliquote e le variazioni dei limiti di reddito in vigore.

TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 4 Forme di gestione e riscossione delle entrate

1. Per ciascuna entrata dell'Ente, comprese quelle tributarie, può essere determinata dalla Giunta Comunale una delle forme di gestione e riscossione sulla base dei criteri dettati dagli artt. 52 comma 5, del D.Lgs. 446/97, e dall'art. 36 della Legge 23.12.2000 nr. 388.

Art. 5 Il Funzionario responsabile del Servizio Tributi

1. Con ordinanza sindacale, per ogni tributo di competenza del Comune, si designa un dipendente reputato idoneo per le professionalità possedute, al quale, previo consenso del medesimo conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo:

a) cura tutte le operazioni necessarie all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di riscossione, controllo, verifica e accertamento;

b) sottoscrive le richieste, gli avvisi di liquidazione e di accertamento, i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;

c) appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione, ordinaria e coattiva anche qualora il servizio sia affidato a terzi;

d) cura il contenzioso tributario;

e) dispone i rimborsi;

f) esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dal titolo IV del presente regolamento e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui al titolo V del presente regolamento.

g) si occupa dei rapporti con il concessionario della riscossione;

h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

2. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5 lettera b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 6 Tutela giudiziaria

1. Spetta al concessionario individuato ai sensi del precedente articolo 4 oppure al Sindaco, nelle vesti di rappresentante legale dell'Ente e previa autorizzazione della Giunta comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso in materia di entrate tributarie. Il Sindaco tuttavia, ha la facoltà di delegare tale compito al Funzionario Responsabile del tributo o ad altro dipendente dell'Ente.

2. Durante lo svolgimento dell'attività in giudizio il rappresentante, dell'Ente può avvalersi dell'assistenza di un professionista, anche esterno, abilitato. In questo caso dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

3. L'attività di contenzioso può anche essere gestita in forma associata con altri Enti Locali, mediante apposita struttura.

4. Con apposito atto, la Giunta Comunale può decidere l'abbandono delle liti già iniziate, qualora, anche da apposita relazione del Funzionario Responsabile del tributo e del Direttore del Servizio Finanziario, emerga la inopportunità a continuare la lite, considerati i seguenti fattori:

- a) esame della giurisprudenza formatasi in materia;
- b) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- c) costo della difesa, ponendo a confronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna;
- d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

TITOLO III DENUNCE – CONTROLLI – INTERPELLO

Art. 7 Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento dei singoli tributi.

2. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il Funzionario Responsabile del tributo invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale oppure a chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto, al momento della regolarizzazione.

Art. 8 Attività di verifica e controllo

1. La Giunta Comunale può indirizzare annualmente, se ciò sia ritenuto opportuno l'attività controllo e accertamento su particolari settori di intervento, relativamente al singoli tributi.

2. Il programma annuale dell'attività di controllo di cui al comma 1 deve tenere conto delle scadenze di legge, degli indicatori di evasione/elusione eventualmente disponibili nonché della capacità operativa dell'Ufficio Tributi in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa, verificata con il Direttore del Settore finanziario e con il Funzionario Responsabile del tributo.

Art. 9 Rapporti con il contribuente

1. I rapporti con i contribuenti devono essere improntati alla massima collaborazione e al principio della buona fede, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

2. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote, le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico dei cittadini.

3. Tutte le informazioni utili riferite ai tributi sono reperibili presso lo Sportello del contribuente, presso l'Ufficio Pubbliche Relazioni oppure presso gli sportelli del concessionario, nominato ai sensi del precedente articolo 4.
4. Al contribuente residente in altri Comuni o all'estero sono fornite, su richiesta e per le vie brevi (telefoniche o informatiche) ogni informazione sulle modalità di applicazione delle imposte e tasse comunali.
5. Il responsabile del tributo assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione che non sia relativa a situazioni impositive consolidate siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
6. E' istituito il servizio di assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi ad autoliquidazione ed auto versamento. Tale servizio provvede gratuitamente al calcolo del tributo dovuto alla compilazione del modello di versamento o denuncia tributaria.
7. Per i tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione il contribuente deve essere invitato a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici' a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.
8. Nell'ambito dell'attività di verifica e controllo il cittadino può essere invitato a fornire chiarimenti o a produrre documenti di cui il Comune non dispone.

Art. 10 Diritto di interpello

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro 90 giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni relative a tributi e tasse comunali a casi concreti e personali qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del responsabile del procedimento, scritta e motivata, ha efficacia esclusivamente ai fini e nell'ambito del rapporto tributario del richiedente e soltanto per la questione oggetto dell'istanza di interpello. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal Comune entro il termine di cui al comma 1.

4. Qualora la questione oggetto di interpello coinvolga aspetti fondamentali dell'ordinamento dell'entrata tributaria specifica, il responsabile del procedimento rivolge sulla questione interpello formale al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la fiscalità locale, con contemporanea comunicazione al cittadino interpellante. In tali casi il termine di cui al primo comma è di centocinquanta giorni.

Art. 11 Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti del Comune sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 1 agosto 1990 n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.

2. Gli atti del Comune devono indicare;

a. l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b. le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

TITOLO IV RISCOSSIONE-AGEVOLAZIONI-DILAZIONI

Art. 12 Richieste di rateizzazioni

1. Su richiesta motivata del contribuente, nelle ipotesi di temporanea e obiettiva situazione di difficoltà può essere concessa, dal funzionario responsabile del tributo, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a titolo di accertamento, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio Tributi e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, esibendo le ricevute dei singoli versamenti non appena effettuati.

2. Lo stato di disagio è riferito alle persone fisiche, alle ditte individuali, alle società di persone e alle società di capitale e agli enti dotati di personalità giuridica.

Nel caso di persona fisica con le seguenti situazioni:

- persona con più di 60 anni titolare di sola pensione sociale o solo assegno minimo;
- disoccupato iscritto al collocamento;
- lavoratore non occupato;
- soggetto in cura presso comunità terapeutica;
- soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena;
- soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o emergenza abitativa, prestata dal Comune;

sarà applicato d'ufficio il limite massimo di rateizzazione secondo gli scaglioni previsti al successivo punto 3).

La documentazione in grado di dimostrare la temporanea situazione di difficoltà, da allegare obbligatoriamente all'istanza volta ad ottenere la rateizzazione, è la seguente:

a) per tutte le persone fisiche e quindi anche per le ditte individuali, deve essere allegata la certificazione ISEE.;

b) per le società di persone, devono essere allegati gli ultimi due bilanci approvati o, se in contabilità semplificata, le ultime due dichiarazioni dei redditi trasmesse all'Agenzia delle Entrate;

c) per le società di capitali e gli enti con personalità giuridica, devono essere allegati gli ultimi due bilanci approvati dall'assemblea con relativa relazione economico-patrimoniale e la visura camerale aggiornata. Tutti i soggetti di cui sopra possono allegare ulteriore documentazione idonea a comprovare lo stato di temporanea situazione di difficoltà. Esempio: per i lavoratori dipendenti il certificato di disoccupazione, di messa in mobilità, di cassa integrazione straordinaria etc..

3. La dilazione di pagamento può arrivare ad un massimo di settantadue (72) rate mensili, secondo lo schema seguente:

- fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- oltre 20.000,00 da trentasette rate a settantadue rate mensili.

In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nei termini indicati senza che sia stata fornita adeguata motivazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed al Comune è attribuita la facoltà di esigere il versamento immediato dell'intero importo non ancora pagato in un'unica soluzione.

4. L'istanza di rateizzazione deve essere presentata entro 60 giorni dalla scadenza di pagamento dell'atto.

5. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il funzionario responsabile adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.

6. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato devono essere applicati gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data di concessione da parte dell'Ente della richiesta di dilazione. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento (cartella di pagamento, avviso di accertamento) fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

7. L'Ente si riserva la possibilità di richiedere, qualora l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad euro 20.000,00, idonea garanzia mediante polizza fideiussoria assicurativa o bancaria che copra l'importo totale delle somme dovute comprensive di interessi per il periodo di rateizzazione e per il periodo di un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

8. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese.

9. Le rateizzazioni già concesse ed ancora in corso continuano a seguire le precedenti disposizioni. Le presenti disposizioni entrano in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione e si applica pertanto a tutte le istanze di rateizzazione pervenute da quella data.

Art. 13 Versamenti, rimborsi e compensazioni

1. Salvo che non sia diversamente disciplinato da norme di legge in materia tributaria, il versamento dei tributi comunali non è dovuto qualora l'ammontare complessivo annuale da versare non superi € 12,00. Ugualmente il Comune non effettua rimborsi di importi analoghi. Né procede all'accertamento e riscossione coattiva per somme di importo inferiore a €. 12,00, comprensive di sanzioni ed interessi. L'esonero dal pagamento non comporta anche l'esonero dalla presentazione della dichiarazione o denuncia, qualora essa sia prevista da disposizioni di legge.
2. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere chiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Per i tributi che prevedono il pagamento di un acconto ed un saldo il diritto alla restituzione viene accertato solo dopo la scadenza del pagamento del saldo e per un importo pari alla differenza tra quanto totalmente versato per l'anno d'imposta di riferimento e quanto dovuto per il medesimo anno.
3. Relativamente alle entrate tributarie proprie, e, per lo stesso anno d'imposta, il contribuente può chiedere al Comune, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rimborso, di compensare gli importi per i quali si ha diritto alla restituzione con quelli dovuti per la medesima imposta. Qualora le modalità di versamento del tributo locale prevedano un acconto e un saldo, il contribuente può procedere ad effettuare la compensazione a saldo nel caso abbia versato in acconto una somma superiore al dovuto. La compensazione non è ammessa per le somme iscritte a ruolo.

Art. 14 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi avviene di regola attraverso le procedure previste con le disposizioni contenute del R.D. 14 aprile 1910 nr. 639 o con le procedure previste con D.P.R. 29 settembre 1973 nr. 602 e successive modificazioni.

Art. 15 Agevolazioni ed esenzioni particolari

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 86, della legge 28/12/1995, n. 549, con deliberazione di Giunta Comunale possono essere deliberate agevolazioni sui tributi comunali, fino alla totale esenzione, per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.
- 2 Tali agevolazioni e/o esenzioni dovranno essere limitate alle vie o pianto direttamente interessate dall'intervento, a condizione che l'opera da realizzare sia pubblica, coinvolga tutta la via, corso o piazza o loro tratti autonomi, e che la preclusione alla circolazione veicolare si protragga per oltre sei mesi.
- 3 La deliberazione che istituisce le agevolazioni o esenzioni di cui al presente articolo deve indicare l'esatta quantificazione della perdita di gettito conseguente.

TITOLO V AUTOTUTELA

Art. 16 Presupposti dell'autotutela

1 Il Funzionario Responsabile del tributo, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati di seguito, può procedere, in qualsiasi fase del procedimento impostore anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabili dell'atto ritenuto illegittimo o infondato:

a) l'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati. Di seguito si portano, a titolo esemplificativo, alcune fattispecie di illegittimità dell'atto:

- errore di persona o di soggetto passivo;
- evidente errore logico;
- errore sul presupposto del tributo;
- doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- prova di pagamenti di tributi regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione successivamente sanata entro i termini di decadenza,
- errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- sussistenza di requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni, esenzioni o regimi agevolativi precedentemente negati;
- errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'Ufficio Tributi;

b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza sussistendo un interesse pubblico concreto ed attuale, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo;

c) al mero ritiro dell'atto ancora inefficace (in quanto non esecutivo o non ancora comunicato all'interessato), con conseguente rinuncia all'imposizione, in caso di errore o di inopportunità dell'atto stesso.

2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.

Art. 17 Potere di iniziativa

1 L'esercizio del potere di autotutela è attribuito al Funzionario Responsabile del tributo che ha emesso l'atto, che può procedere, in via autonoma o su istanza di parte.

2. Il procedimento di autotutela avviato su iniziativa del contribuente che si conclude con provvedimento di non annullamento, deve essere comunicato allo stesso e può essere motivato con conferma dei motivi dell'accertamento.

3. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al Direttore del Servizio Finanziario.

Art. 18 Esclusione dell'autotutela

1. E' escluso l'annullamento o la revoca d'ufficio o il mero ritiro dell'atto di imposizione nelle seguenti circostanze:

- a) quanto si tratti di motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole all'Ente;
- b) quanto vi sia un univoco indirizzo giurisprudenziale.

Art. 19 L'autotutela in caso di attività contenzioso

1. In pendenza di giudizio l'annullamento del provvedimento è possibile purché si sia proceduto all'analisi dei fattori di cui al comma 4 dell'articolo 6 del presente regolamento.

2. Qualora tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite il Funzionario Responsabile del tributo, sentito il Direttore del Servizio Finanziario, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento.

3. L'annullamento totale o parziale del provvedimento deve essere comunicato oltre che al contribuente, al Sindaco per la necessaria desistenza dal contenzioso nonché alla competente Commissione Tributaria.

TITOLO VI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 20 Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune per migliorare il rapporto con i propri contribuenti e per prevenire od estinguere procedimenti contenziosi in atto si avvale per definizione consensuale degli atti di imposizione dell'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri contenuti nel D.Lgs.19 Giugno 1997, n.218, la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dall'art. 50 della legge 27.12.1997 n.499 e secondo le disposizioni seguenti.

Art. 21 Ambito di applicazione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

2. L'accertamento può essere definito anche con adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

4. L'Ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costo-benefici della operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

5. L'Ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio di autotutela.

Art. 22 Attivazione del procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'ufficio impositore, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 23 Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata, con l'indicazione della fattispecie tributaria (elementi identificativi dell'atto di accertamento) suscettibile di adesione, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'eventuale accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che il Comune ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non obbligatoria e la mancata risposta all'invio stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 24 Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui al precedente art. 23, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla

Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'imputazione sia quelli di pagamento del tributo.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione l'Ufficio, anche telefonicamente, formula l'invio a comparire.

5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Art. 25 Verbalizzazione delle operazioni

1. Dalle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, della comparizione o dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario Responsabile del tributo, responsabile del procedimento.

Art. 26 Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o dal suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario Responsabile del tributo.

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione sulla quale la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute, anche in forma rateale, in dipendenza della definizione.

Art. 27 Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 (venti) giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso, ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia, previsti all'art. 12 del presente regolamento.

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa all'eventuale garanzia. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza e della garanzia rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

3. Relativamente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni), per la quale allo stato attuale l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo,

l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

Art. 28 Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.
2. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
3. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità, per l'ufficio, di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile o nuovi elementi sconosciuti alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né degli atti in possesso alla data medesima.
4. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 29 Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Non sono di contro riducibili le sanzioni conseguenti l'attività di mera liquidazione del tributo, quali quelle concesse a violazioni di carattere formale e quelle relative ad omessi o ritardati versamento del tributo.

TITOLO VII MEDIAZIONE

Art. 30 Mediazione

1. Ai sensi dell'art. 17-bis D.Lgs. n. 546/92 e successive modifiche, gli atti notificati a decorrere dal 01 gennaio 2016 con valore della controversia non superiore ad € 20.000 sino alla data del 31 dicembre 2017, è obbligatorio per il contribuente attivare la procedura di reclamo-mediazione tributaria per i tributi locali gestiti dall'Ente. L'entrata in vigore del D.L. n. 50/2017, art. 10, comma 2, ha esteso l'applicazione del reclamo – mediazione alle controversie di valore sino ad € 50.000, per atti notificati a far corso dal 01 gennaio 2018. Il valore della controversia, ai sensi e per gli affetti dell'art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, è determinato in base all'importo del tributo contestato dal contribuente con l'impugnazione, al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio. In caso di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
2. Il contribuente che intende impugnare un atto, in conformità del punto precedente ed ai sensi dell'art. 17 bis, comma 2, D.Lgs. n. 546/92, deve notificare il ricorso, che produce altresì effetti di reclamo all'Ente impositore, esponendo le ragioni di fatto e di diritto che intende sottoporre alla valutazione del Giudice Tributario. Ciò determina l'instaurarsi di una fase amministrativa nella quale verrà vagliato il reclamo e

l'eventuale proposta di mediazione. È riconosciuta la facoltà al contribuente di formulare una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

3. Il resistente, ricevuta la notifica del ricorso - reclamo, provvederà alla disamina dello stesso e della eventuale proposta di mediazione. Il destinatario dell'atto, se non intende accogliere il reclamo potrà, oltre che rigettare il ricorso, formulare d'ufficio una propria proposta.

4. Il ricorso è procedibile soltanto decorso il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data di notifica all'Ente. Alla procedura di reclamo si applica il periodo di sospensione feriale dei termini processuali.

5. La costituzione in giudizio del ricorrente, decorso il termine di cui sopra, deve avvenire nei trenta giorni successivi alla scadenza dei novanta giorni decorrenti dalla notifica all'Ente - impositore.

6. Nel caso di accoglimento la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo, se ha ad oggetto il rifiuto alla richiesta di restituzione di somme, mentre nei casi aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione il versamento delle somme dovute dovrà avvenire entro venti giorni dalla stipula dell'accordo ovvero, in caso di pagamento rateale, con il pagamento nel predetto termine della prima rata.

7. L'accordo sottoscritto dalle parti costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute dal contribuente. In ogni caso, la riscossione delle somme dovute, in base all'atto oggetto di reclamo, sono sospese fino alla decorrenza dei novanta giorni dalla notifica del reclamo.

TITOLO VIII RAVVEDIMENTO

Art. 31 Ravvedimento operoso

1. Il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni.

2. In particolare chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.

3. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà.

4. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo."

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 32 Norme finali

1. I regolamenti relativi ad ogni singolo tributo possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente Regolamento purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

Art. 33 Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.